

*VIDEOLAVORO*  
*23 gennaio 2020*

***Le novità più significative per l'area lavoro  
derivanti dalla Legge di Bilancio 2020***

***Autoliquidazione INAIL 2019/2020***

*A cura di Luca Vannoni e Francesca Bravi*



# Legge di bilancio 2020 e il Decreto Fiscale

a cura di Luca Vannoni

*R*

## RIFERIMENTO NORMATIVO

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (S.O. n. 45 alla G.U. 30 dicembre 2019, n. 304)

*R*

## RIDUZIONE CARICO FISCALE LAVORATORI DIPENDENTI

Art. 1,  
comma 7

Da attuarsi con  
«appositi  
provvedimenti  
normativi»

Al fine di dare attuazione a **interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « **Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti** », con una dotazione pari a **3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021**. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

## DECONTRIBUZIONE APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

Art. 1,  
comma 8

Sgravio  
contributivo  
per DL fino 9  
dip.

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro **che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento** con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

## ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 35

### Art. 1, comma 10

All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ».

**102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 , l'esonero e' riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.**

## ESONERO CONTRIBUTIVO

**Art. 1,  
comma 10**

All'articolo I-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati.

Abrogata la decontribuzione DL 87/2018 (Decreto Dignità)

R

## ESONERO CONTRIBUTIVO SUD

**Art. 1,  
comma 10**

All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

Aggiornato il riferimento per il Bonus Sud



## BONUS SUD

.... per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui **all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, e' elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, .....

**articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145**

## BONUS «ECCELLENZE»

**Art. 1,  
comma 11**

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) il comma 714 è abrogato;

714. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 706.

R

## BONUS «ECCELLENZE»

### Art. 1, comma 11

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) il comma 715 è sostituito dal seguente:

715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. ...

# INCENTIVO AUTOIMPREDITORIALITÀ

## Art. 1, comma 12

12. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, **si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.**



# INCENTIVO AUTOIMPRENDITORIALITÀ

## Art. 1, comma 12

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpl anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.



## CONTRIBUTO NASPI CONTRATTI NON A T.I.

### Art. 1, comma 13

13. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29 »

Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, **nonché nelle ipotesi di cui al comma 29.**

## CONTRIBUTO NASPI CONTRATTI NON A T.I.

### Art. 1, comma 13

13. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 29, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019 »;



## CONTRIBUTO NASPI CONTRATTI NON A T.I.

### Art. 1, comma 13

13. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 29, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

- « d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».

**Lavoro extra (3 giorni) nel turismo e pubblici esercizi e lavoro portuale temporaneo (art. 17, L. 84/94)**



## CONGEDO PADRE

Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

**Art. 1,  
comma  
342**

a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».



## GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLTURA

Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai **coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, **con età inferiore a quarant'anni**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è **riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.**

Art. 1,  
comma  
503

R

## APE SOCIALE

Art. 1,  
comma  
473

All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

.....

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.

## OPZIONE DONNA

**Art. 1,  
comma  
476**

All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».

R

## TASSAZIONE VEICOLI USO PROMISCUO

Art. 1,  
comma  
632

All'art. 51, comma 4, del TUIR di cui al DPR 22.12.1986, n. 917, la lett. a) è sostituita dalla seguente:

« a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, co. I, lett. a), c) e m), del CDS, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, **con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km di CO<sub>2</sub>**, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, **si assume il 25 per cento** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI... al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.....

## TASSAZIONE VEICOLI USO PROMISCUO

632. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

...La predetta percentuale è **elevata al 30 per cento** per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori **a 60 g/km ma non a 160 g/km**. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano **superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km**, la predetta percentuale è **elevata al 40 per cento** per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica **superiori a 190 g/km**, la predetta percentuale è **pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021** ».

Art. 1,  
comma  
632

R

## TASSAZIONE VEICOLI USO PROMISCUO

**Art. 1,  
comma  
633**

Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

R

## BUONI PASTO

**Art. 1,  
comma  
677**

Viene modificata l'esenzione fiscale per i ticket restaurant (c.d. buoni pasto) mediante una revisione dell'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR volta ad incentivare il formato elettronico in luogo di quello cartaceo.

*R*



## BUONI PASTO

**Art. 1,  
comma  
677**

In particolare, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) sono esenti fino all'importo complessivo giornaliero **di euro 4, aumentato a euro 8** nel caso in cui le stesse siano rese **in forma elettronica**. Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione rimangono **viceversa esenti fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29**.

R

## ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 35

L'esonero contributivo under 35 dovrebbe essere applicabile anche per il 2019 (si attendono le istruzioni INPS).

Per il 2020 è già operativo.



# DECRETO FISCALE

a cura del Comitato Scientifico CSLP

*R*

## CONVERSIONE IN LEGGE

**DECRETO-LEGGE 26  
ottobre 2019, n. 124**

**Legge di conversione 19 dicembre  
2019, n. 157**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la legge n. 157/2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

# CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

## Art. 3

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.».

## CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

### Art. 3

2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla fonte,» sono soppresse;

b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.



## F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

Sono **soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui emerge il credito **le compensazioni** identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla presente risoluzione: **a) imposte sostitutive; b) imposte sui redditi e addizionali; c) IRAP; d) IVA.**

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E



## F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

Si precisa che il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso.

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E



## F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

Inoltre, tenuto conto che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che le nuove disposizioni si applichino “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019”, si evidenzia che la prescrizione in argomento non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP.

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E



## F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

.... la disposizione in oggetto, eliminando il riferimento ai titolari di partita IVA contenuto nell'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, estende alla generalità dei contribuenti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta.

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E



## F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione

Inoltre, visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta”, aggiunto espressamente al citato articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, **l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta**, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E



## F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione

Al riguardo, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, **il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24**, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E



## F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d'imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla presente risoluzione, appartenenti alle seguenti categorie:

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E

## F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA;
- e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi<sup>6</sup> ;
- f) sostituti d'imposta.

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E



## F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

Al riguardo, si evidenzia che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate:

- direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online"<sup>7</sup> ;
- avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E



## F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24 .

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E





## Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

### Art. 4

I. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. - (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) - I. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i **soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato**, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, .....

## Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

### Art. 4

.....che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,.....

## Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

### Art. 4

....sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, **copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e I, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. ...**

# Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

## Art. 4

....Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

# R

## Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

### Art. 4

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

# Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

## Art. 4

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, ....

## Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

### Art. 4

....il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

# Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

## Art. 4

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente e' obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.



## Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

### Art. 4

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;



## Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Art. 4

R

## Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

### Art. 4

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 e' messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

## Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

### Art. 4

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo e' esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5».

# Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

## Art. 4

**I. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:**

- **2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.**

R

## Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti dell'AE

L'AE, con risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019, ha diramato i primi chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), dopo le modifiche introdotte in sede di conversione in legge.

AE, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019



## Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti dell'AE

La norma, al comma 1, inserisce dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'articolo 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera), stabilendo altresì, al comma 2, che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

AE, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019



## Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti dell'AE

La norma, quindi, al comma 1 pone a carico dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente” e, specularmente, al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento.

AE, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019





## Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti dell'AE

A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l'onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.

AE, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019



## Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti dell'AE

Stante l'obbligo previsto nel comma 2 di trasmettere al committente anche un "elenco nominativo di tutti i lavoratori, ... impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato", l'Agenzia delle Entrate ritiene che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata) ....

AE, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019



## Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti dell'AE

..... vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene stabilito, al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

AE, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019



## Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti dell'AE

In proposito, l'Agenzia ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

AE, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019



## Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

In proposito, si rende noto che i versamenti di cui all'ultimo periodo del citato articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legislativo n. 241 del 1997 sono effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.

Tanto premesso, per consentire all'impresa di effettuare i versamenti di cui trattasi indicando nel modello "F24" il committente a cui si riferiscono, si istituisce il seguente codice identificativo:

"09" denominato "Committente".

**AE, risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019**

## Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24”:

- nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

**AE, risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019**

# AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019-2020

A cura di Francesca Bravi

*R*

# I premi Inail

- Cos'è il premio Inail?

Il corrispettivo dovuto dal datore di lavoro, dall'artigiano senza dipendenti o dal lavoratore autonomo dell'agricoltura all'Inail.

E' calcolato in base al rischio assunto dal datore/lavoratore autonomo con l'esercizio dell'attività specifica.

Può assumere la forma di: ordinario e speciale





# I premi Inail

Il sistema introdotto dal decreto legislativo 38/2000 ha distinto le attività in quattro gestioni separate, con l'applicazione di tariffe distinte e specifici tassi di premio determinati in misura corrispondente al rischio medio nazionale delle lavorazioni comprese in ogni tariffa. Il DM n. 30 del 27/02/2019 ha distinto le tariffe dei premi nelle medesime quattro gestioni:

- industria
- artigianato
- terziario
- altre attività

# I premi Inail

- Premio ordinario: è determinato dall'ammontare delle retribuzioni, effettive o convenzionali corrisposte durante il periodo assicurativo, e dal tasso del premio; è, dunque, la traduzione numerica della gravità del rischio della lavorazione.

A large, light gray, stylized letter 'R' is positioned in the bottom left corner of the slide, serving as a watermark or decorative element.


# I premi Inail

- Premio speciale: per alcune attività, a causa della loro natura, della modalità di svolgimento o altre circostanze, risulta difficoltosa la determinazione del premio nella forma ordinaria. In questi casi la legge prevede la possibilità di stabilire “ premi speciali unitari”, calcolati utilizzando elementi diversi rispetto a quelli che determinano il premio ordinario, come ad esempio il numero delle persone coinvolte nella lavorazione, il numero delle macchine, la natura e la durata dell’attività

# I premi Inail

Sono soggetti al pagamento dei premi speciali:

- titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano
- facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo
- pescatori autonomi o associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 250/1958)
- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro
- candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

 I premi per l'assicurazione degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima a carico degli armatori sono compresi nella gestione Industria di cui al titolo I del d.p.r. 1124/1965 e sono quindi premi ordinari determinati (ai sensi dell'art. 41) applicando le aliquote stabilite dalla specifica tariffa.

# Il tasso Inail

L'Inail comunica al datore di lavoro il tasso applicabile, in base all'art. 13, c. 5, del DM n. 30/2019, individuandolo in base a:

- Inquadramento del datori di lavoro nella gestione tariffaria;
- Classificazione di ciascuna lavorazione denunciata



# Il tasso Inail

A ciascuna delle quattro gestioni si applicano distinte tariffe dei premi, ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni e divise in dieci macro gruppi, articolati poi in sottogruppi e voci.



# Il tasso Inail

Per ciascuna lavorazione è applicato il tasso di premio previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro. Tale tasso è quello medio nazionale, risultante dal rapporto tra gli oneri, diretti e indiretti, sostenuti dall'Inail per le prestazioni ed il monte retributivo imponibile di tutti gli addetti alla lavorazione. Il limite massimo in ogni caso è del 110 per mille.



# Il tasso Inail – Mod. 20SM

QUADRO A- DATI DI SINTESI DELLA PAT					
Anno di applicazione	Gestione tariffaria	Numero di eventi lesivi nel triennio	GLEG	Totale di lavoratori-anno del triennio	Codice di oscillazione

QUADRO B - EVENTI LESIVI DEFINITI NEL TRIENNIO DI OSSERVAZIONE								
Voce	Numero caso	Nome dell'infortunato/tecnopatico	Data evento	Evento mortale S/N	Giornate di inabilità temporanea	Gradi inabilità permanente da ultimo evento	Surroga (S/N)	GLE

QUADRO C - DATI CLASSIFICATIVI DEL TRIENNIO DI OSSERVAZIONE				
Voce	Data dal	Data al	Retribuzioni	Lavoratori-anno del periodo

QUADRO D - DATI DI SINTESI PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA'						
Voce	Gestione tariffaria	Lavoratori-anno del triennio	Limite minimo per significatività	Voce significativa S/N	ISM	corrispondente voce d.m. 12.12.2000

QUADRO E - DATI DI SINTESI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI OSCILLAZIONE					
ISA	ISMp	ISAr	Totale di lavoratori-anno del triennio	Aliquota di Oscillazione	GLE Totali

QUADRO F - DETERMINAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL QUADRO E				
Voce	Tasso medio di tariffa	Aliquota di Oscillazione	Tasso applicabile	corrispondente voce d.m. 12.12.2000





# Calcolo

Il premio assicurativo è calcolato con riferimento alla misura del tasso medio di tariffa corrispondente alla classificazione dei lavori denunciati, tenendo conto delle eventuali oscillazioni. Il documento contiene:

- Voci di lavorazione e inquadramento tariffario
- Giornate lavorative equivalenti
- Numero di lavoratori-anno/PAT
- Significatività della voce di tariffa della PAT
- Valori per il calcolo dell'oscillazione e del tasso applicabile

# Calcolo

Il calcolo del premio è effettuato in due momenti:

- Rata del premio (anticipazione sulla base di retribuzioni presunte)
- Regolazione del premio (a saldo sulla base delle retribuzioni effettive)

Per l'anno di inizio attività l'Inail calcola direttamente il premio iniziale e ne richiede subito il pagamento (cd ratino).

# Calcolo

Il datore di lavoro che per l'anno in corso, prevede di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, può calcolare la rata di premio sul minore importo previsto, dandone comunicazione motivata all'Inail entro il 17 febbraio, telematicamente (cd Riduzione del presunto) indicando le retribuzioni e le relative eventuali quote esenti per ciascuna voce di tariffa.

# Calcolo

Retribuzioni presunte

€

Retribuzioni parzialmente esenti

€

Causale retribuzioni a zero

Selezionare la motivazione delle retribuzioni a zero

- Licenziamento o dimissioni volontarie del personale soggetto all'assicurazione
- Ricorso alla cassa integrazione guadagni
- Prevista prossima cessazione dell'attività o ridimensionamento della stessa
- Attività stagionale
  
- Altro

R

# Autoliquidazione

- Cos'è l'autoliquidazione?

La procedura di liquidazione del premio, a cui provvede direttamente il datore di lavoro annualmente.

L'Inail mette a disposizione le basi di calcolo che il datore di lavoro preleva/visualizza dal sito.

DIPENDENTI							
REGOLAZIONE ANNO 2019							
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	DAL	AL	TASSO MEDIO DI TARIFFA	TASSO APPLICABILE	TASSO APPLICATO	ADDIZIONALE AMIANTO L. 244/07
	0721	01-01-2010	31-12-2010	12,00	11,40	11,40	N
RATA ANNO 2020							
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	TASSO MEDIO DI TARIFFA		TASSO APPLICABILE	TASSO APPLICATO	PRESUNTO	ADDIZIONALE AMIANTO L. 244/07
	0721	12,00		11,40	11,40		N
IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2019					226,93		

# Autoliquidazione

Sulla base dei dati forniti dall'Inail il datore di lavoro deve:

- Calcolare, sulle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente, quanto dovuto per la regolazione e per la rata anticipata dell'anno in corso;
- Effettuare la compensazione tra il credito eventualmente risultante dalla regolazione dell'anno precedente e la rata di premio dovuta per l'anno in corso;
- Inviare all'Inail la dichiarazione delle retribuzioni in modalità telematica entro il 28 febbraio (nel 2020 02 marzo) (Mod. 1031);
- Pagare quanto dovuto all'Inail entro il 16 febbraio (nel 2020 17 febbraio) di ogni anno, tramite mod. F24.





# Autoliquidazione

In caso di presenza di crediti pregressi il datore di lavoro può, dietro autorizzazione della sede Inail, procedere alla compensazione (esterna) degli stessi.

L'Inail provvede inoltre alla riscossione delle quote associative relative ad alcune associazioni che hanno stipulato apposita convenzione con l'Istituto. I dati inerenti si trovano sulle basi di calcolo





# Autoliquidazione

Il datore di lavoro può versare il dovuto (rata anticipata e regolazione) in unica soluzione o in quattro rate trimestrali (16 febbraio – 16 maggio – 16/20 agosto – 16 novembre).

Devono essere espressamente dichiarate telematicamente, barrando l'apposita casella del Mod. 1031, da presentare entro il 28 febbraio (nel 2020 02 marzo) :

- La volontà di avvalersi del pagamento rateale se si accede a tale opzione per la prima volta
- La revoca di tale facoltà se era già stata espressa negli anni precedenti



# Autoliquidazione

Rateazione

<b>Rate</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Data utile per il pagamento</b>	<b>Coefficienti interessi</b>
1°	16 febbraio 2020	17 febbraio 2020	0
2°	16 maggio 2020	18 maggio 2020	0,00226767
3°	16 agosto 2020	20 agosto 2020	0,00461178
4°	16 novembre 2020	16 novembre 2020	0,00695589

R

# Autoliquidazione

- Sono esonerate dall'obbligo della dichiarazione le aziende artigiane che nel corso dell'anno precedente non hanno occupato alcun dipendente, oppure hanno occupato soltanto apprendisti (non vige il divieto).
- L'esonero però non opera se tali aziende:
  - hanno comunque versato all'Inail un premio anticipato per i dipendenti
  - decidano, per la prima volta, di pagare ratealmente i premi assicurativi dovuti



# Autoliquidazione

In ogni caso, hanno l'obbligo di provvedere all'autoliquidazione e di trasmettere il 1031:

- Le aziende individuali non artigiane che occupano familiari coadiuvanti del titolare
- Le società non artigiane che occupano soci lavoratori
- Le aziende che occupano co.co.co.



# Autoliquidazione

Nel caso in cui l'azienda cessi l'attività , (quindi il “codice ditta”, e non la semplice P.A.T.), l'obbligo dell'autoliquidazione deve essere assolto entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello della cessazione in modalità cartacea. E' comunque necessario inviare telematicamente l'autoliquidazione anche a scadenza.



# Autoliquidazione

All'atto del ricevimento delle basi di calcolo è consigliabile controllare:

- La corrispondenza di codice ditta, codice fiscale, P.A.T., voci di rischio, periodi assicurativi, sede;
- La corrispondenza di quanto indicato come *“importo della Rata anticipata richiesta per l'anno al quale si riferisce il calcolo a saldo”* con quanto effettivamente calcolato e pagato l'anno precedente dall'azienda a tale titolo.



# Autoliquidazione

Retribuzioni da dichiarare:

- effettive, pari cioè al reddito da lavoro dipendente (art.51 DPR 917/86), al lordo delle ritenute;
- convenzionali, in mancanza di quelle effettive nei casi previsti dalla legge (dirigenti, soci e familiari non artigiani, ecc.);
- di ragguglio, in mancanza sia di quelle effettive che di quelle convenzionali, ma sempre nei casi previsti dalla legge (soci e familiari in alcune province).




# Autoliquidazione

Retribuzione effettiva:

La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori è costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e art. 29 Testo unico n. 1124/1965.

La base imponibile ai fini contributivi è in ogni caso costituita da tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo nel periodo di riferimento, secondo il criterio di "competenza", che tiene conto degli emolumenti retributivi maturati nel periodo assicurativo di riferimento, prescindendo invece dagli emolumenti effettivamente pagati/percepiti nel periodo.

 Le somme e i valori che costituiscono la base imponibile sono inoltre da intendersi al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta.



# Autoliquidazione

Retribuzione effettiva:

La retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto

- a. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale;
- b. dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'Istat – minimale di retribuzione giornaliera.

# Autoliquidazione

Retribuzione effettiva:

Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due.

Per l'anno 2019, il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a euro 48,74, pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2019 di euro 513,01 mensili.



# Autoliquidazione

<b>Anno 2019</b>			Euro
Limite minimo	giornaliero	per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti <sup>12</sup>	<b>48,74</b>
	mensile (x 26)		<b>1.267,24</b>

<b>Anno 2019</b>	Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli <b>operai agricoli</b>	<b>43,35</b>

# Autoliquidazione

<b>Decorrenza</b>	<b>da 01.01.2019 a 31.03.2019 (importi in euro)</b>	<b>da 01.04.2019 a 31.12.2019 (importi in euro)</b>
<b>PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA</b>		
Comandante/Motorista/Capopesca	1.426,67	1.470,90
Marinaio	1.265,55	1.304,78
Giovanotto/Mozzo	1.104,78	1.139,03
<b>PESCA OLTRE GLI STRETTI</b>		
Comandante	3.233,13	3.333,36
Direttore macchina	2.491,10	2.568,32
Primo ufficiale	2.076,58	2.140,95
Secondo ufficiale	1.845,57	1.902,78
Nostromo	1.655,01	1.706,32
Marinaio	1.499,65	1.546,14
Giovanotto	1.230,98	1.269,14
Mozzo	1.198,93	1.236,10

# Autoliquidazione

Retribuzione convenzionale:

Per particolari categorie di lavoratori possono essere stabiliti con decreto ministeriale, appositi salari medi nonché periodi di occupazione media mensile. Detto imponibile convenzionale è l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo. Si distinguono in:

- Generalità delle retribuzioni convenzionali, a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell'adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera;
- Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

# Autoliquidazione

Retribuzione convenzionale:

Generalità delle retribuzioni convenzionali. Il criterio per determinare la base convenzionale di calcolo del premio - se non è previsto un imponibile mensile - deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili e annuali, rispettivamente pari a 25 e 300.

- retribuzione convenzionale annuale - L'importo annuale deve considerarsi divisibile in 300 giorni lavorativi e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino a un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali;
- retribuzione convenzionale giornaliera - L'importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino a un massimo di 25 giorni per ciascun mese e 300 giorni annuali;
- retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile. L'importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.

# Autoliquidazione

## Retribuzione convenzionale:

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

- Dette retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l'anno 2019, con decreto interministeriale 21 dicembre 2018. Le retribuzioni in argomento sono riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata. Le stesse si applicano anche alle qualifiche dell'area dirigenziale.



# Autoliquidazione

## Soci

Nel caso in cui non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori indicati, la retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno 2019 per:

- Soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovrintendenza
- Associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. Del c.c. che prestino opera manuale o di sovrintendenza;
- Coniuge, figli, anche naturali o adottivi, altri parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovrintendenza al lavoro manuale dei dipendenti;



# Autoliquidazione

Soci:

	01/01/19 30/06/19	01/07/19 31/12/19
Giornaliera	54,58	55,18
Mensile	1.364,48	1.379,53



Anno 16.464,06

R

# Autoliquidazione

## Parasubordinati:

Per detti lavoratori, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail.

Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale e il massimale annuale di rendita devono essere divisi in mesi, al fine di confrontare il minimale e il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

*R* L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

# Autoliquidazione

Parasubordinati:

<b>dal 1° luglio 2018</b>	Euro
Minimo e massimo <b>mensile</b>	<b>1.364,48 - 2.534,03</b>

<b>dal 1° luglio 2019</b>	
Minimo e massimo <b>mensile</b>	<b>euro 1.379,53</b> <b>euro 2.561,98</b>



MINIMALE ANNUO	16.464,06
MASSIMALE ANNUO	30.576,06



# Autoliquidazione

## Dirigenti:

L'imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite.

Periodo	Giornaliero	Mensile
01/01/2019 30/06/2019	101,36	2.534,03
01/07/2019 31/12/2019	102,48	2.561,98

➔

Annuo  
30.576,06

Per rapporti di durata inferiore all'anno il divisore da applicare è di 25giorni/mese, pari a 300 giorni all'anno.

In caso di DIRIGENTI PARTTIME, la retribuzione oraria convenzionale è pari a 12,67 (fino 30/06) e 12,81 (dal 01/07).

# Autoliquidazione

## Part-time:

La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part time, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.

- si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);
- l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

# Autoliquidazione

Part-time:

Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2019 risulta determinata come segue:

<b>Anno 2019</b>	Orario normale	Euro
Retribuzione oraria minimale	40 ore settimanali	$48,74 \times 6 : 40 = 7,31$




# Autoliquidazione

## Part-time:

La retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, a esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.



# Autoliquidazione

## Part-time:

Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono, entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili:

- le ore di effettiva presenza;
- le ore di assenza retribuite in forza di legge o di contratto, (per esempio, le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc.).





# Autoliquidazione

Part-time:

Esempio:

- Retribuzione tabellare annua : € 13.500,00
- Orario settimanale: 40 ore
- Ore lavorative annue: 40 ore x 52 sett. = 2.080 ore

➤ **Retribuzione tabellare oraria:**

$$€ 13.500,00 : 2080 \text{ ore} = € 6,49$$

➤ **Retribuzione minima oraria 2019**

$$€ 48,74 \times 6 \text{ gg.} : 40 \text{ ore} = € 7,31$$

L'imponibile sarà pari a € 7,31 per le ore retribuite



# Autoliquidazione

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

<b>dal 1° luglio 2018</b>		Euro
Retribuzione convenzionale	<b>Giornaliera</b>	<b>54,58*</b>
	<b>Mensile</b>	<b>1.364,48</b>
<b>dal 1° luglio 2019</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>euro 55,18*</b>
	<b>mensile</b>	<b>euro 1.379,53</b>



**Anno  
16.464,06**



# Autoliquidazione

**Artigiani:** titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano.

Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Nuova tariffa dei premi speciali unitari dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare di cui al Decreto interministeriale 27 febbraio 2019.



# Autoliquidazione

Artigiani:

<b>Anno 2019</b>		Euro
Retribuzione minima	giornaliera	48,74
	<b>annuale</b>	$48,74 \times 300 = \mathbf{14.622,00}$

Classi di rischio	<b>Premi minimi annuali a persona</b>
	Euro
<b>1</b>	<b>81,90</b>
<b>2</b>	<b>133,01</b>
<b>3</b>	<b>189,24</b>
<b>4</b>	<b>276,93</b>
<b>5</b>	<b>407,44</b>
<b>6</b>	<b>505,76</b>
<b>7</b>	<b>671,90</b>
<b>8</b>	<b>778,60</b>
<b>9</b>	<b>1.450,00</b>

# Autoliquidazione

Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi:

Sono stabiliti premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio e alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.

I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio.

I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all'attività complessiva di *becquerel utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate)*.

# Autoliquidazione

Presentazione telematica tramite il sito internet [www.inail.it](http://www.inail.it) – Autoliquidazione, con i seguenti servizi a disposizione:

- Alpi online
- Invio Telematico Dichiarazione Salari
- Richiesta Basi di Calcolo
- Riduzione Presunto
- Settore Navigazione
- Visualizza Basi di Calcolo



# Autoliquidazione

Vanno indicate tutte le retribuzioni, con esclusione di:

- Apprendisti
- Dipendenti con esenzione totale
- Artigiani

E' necessario tenere in considerazione le eventuali agevolazioni a cui il datore di lavoro ha diritto.



# Autoliquidazione

Riduzioni:

## **C. Riduzioni del premio assicurativo**

Si riepilogano le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2019/2020:

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
6. Riduzione per Campione d'Italia (PAT)
7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)



# Autoliquidazione

Riduzione aziende artigiane:

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel triennio 2017-2018 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*” nella dichiarazione delle retribuzioni precedente.

La riduzione si applica solo alla regolazione 2019 nella misura del 7,38% (tipo agevolazione 127 in basi di calcolo).

# Autoliquidazione

Sgravio per sostituzione di lavoratori assenti per maternità o paternità:

Sgravio, nella misura del 50%, per i premi dovuti per i lavoratori assunti da aziende con meno di 20 dipendenti, con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro.

La riduzione è dovuta per i lavoratori suddetti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020.

# Autoliquidazione

Sgravio L. 92/2012:

## Beneficiari

- Lavoratori di età non inferiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi;
- Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'unione europea e nelle aree annualmente individuate con decreto ministeriale,
- Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;

# Autoliquidazione

Sgravio L. 92/2012:

Sgravio

- In caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, spetta la riduzione dei premi del 50%, per la durata di 12 mesi;
- In caso di trasformazione a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al 18° mese dalla data dell'assunzione;
- In caso di assunzione a tempo indeterminato, la riduzione spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

# Autoliquidazione

Sgravio e riduzioni:

- Sono subordinate al possesso del DURC;
- Fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



# Autoliquidazione

**Regolazione premio anno precedente  
(importo complessivo per tale anno al netto della rata già anticipata),  
per ciascuna posizione assicurativa**  
maggiorata dell'1% del premio stesso quale addizionale Anmil

**PIÙ**  
*(somma algebrica)*

**Rata premio per l'anno in corso  
per ciascuna posizione assicurativa**  
maggiorata dell'1% del premio stesso quale addizionale Anmil

**UGUALE**

**TOTALE PREMIO ASSICURATIVO DA VERSARE CON F24**  
*oppure*  
**TOTALE PREMIO ASSICURATIVO A CREDITO DA COMPENSARE IN F24  
O DA CHIEDERE A RIMBORSO.**



# Autoliquidazione

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI							
	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
INAIL							
	TOTALE			I		L	±/- SALDO (I-L)

- **Codice sede:** indicare il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio riportato sul modello di dichiarazione delle retribuzioni 1031.
- **Posizione assicurativa:** indicare sempre il Codice ditta rilevabile dal modello di dichiarazione delle retribuzioni 1031.
- **C.C.:** indicare il codice di controllo riportato nel modello di dichiarazione delle retribuzioni 1031.
- **Numero di riferimento:** riportare il numero 902020, che individua la richiesta di pagamento dell'autoliquidazione 2019/2020;
- **Causale:** indicare "P".

# Autoliquidazione

Da non dimenticare dal 2018/2019:

La legge 145/2018 ha previsto l'entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi con decorrenza 1 gennaio 2019 (art.1, comma 125). E' infatti intervenuta in tema di revisione delle tariffe e di riduzione dei premi.

Pertanto per l'autoliquidazione 2018/2019 sono stati differiti i termini:

- 31/03/2019 per comunicazione da parte dell'Inail dei dati necessari al calcolo dei premi;
- 16/05/2019 per riduzione presunto, per il pagamento F24 relativo a prime due rate dell'autoliquidazione, per la presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni e per la manifestazione di volontà in merito al pagamento rateale.



# Autoliquidazione

Da non dimenticare dal 2018/2019:

- nuovo 20SM(nuove modalità calcolo oscillazioni)
- Sconto L. 147/13 solo per la regolazione 2018 e poi eliminato
- sovrappremio silicosi/asbestosi solo per regolazione 2018 e poi eliminato
- eliminato fondo vittime amianto
- eliminato sconto edili dal 01 gennaio 2019 (rimasto solo per Inps)
- cessate PAT ponderate al 31/12/2018 e aperte nuove PAT con voci separate
- nuove modalità applicazione della tariffa
- nuova tariffe dei premi

# Autoliquidazione

Dal 1 gennaio 2019 le aziende assicurate all'Inail hanno avuto 5 diverse tipologie di cambiamento nella classificazione:

- 1) **corrispondenza** : a una voce di tariffa del 2000 corrisponde la stessa voce della nuova tariffa che però potrebbe avere un tasso medio diverso
- 2) **aggregazione** : due o più voci della tariffa 2000 sono aggregate in una unica voce della nuova tariffa
- 3) **scorporo di una lavorazione**: una lavorazione che era presente nella voce della tariffa 2000 è espressamente prevista nella nuova tariffa; come la vendita di carburante che è classificata con la nuova tariffa ad una voce specifica
- 4) **istituzione di nuove voci**: sono state istituite nuove voci con la nuova tariffa; come la grande distribuzione nel settore alimentare o le attività di selezione e preparazione per il riciclaggio di rifiuti da imballaggio, ecc
- 5) **voce inglobante**: con la nuova tariffa determinate lavorazioni sono state inglobate in altre lavorazioni; come ad esempio nel settore terziario l'uso del registratore di cassa rispetto alle attività di commercio o le attività di vendita rispetto a quelle di produzione

# Caso pratico

- 1 PAT – 2 Voci di rischio: 0116 tasso 12,45 – 0722 tasso 4
- Retribuzioni dipendenti su 0116:  
 $52.006+54.071+57247=163.324$
- Collaboratore su 0116: 20.020
- Totale su 0116 183.344
- Rata anticipata 0116 4.719,09
- Retribuzioni dipendenti su 0722: 25.799,00
- Rata anticipata 0722 87,05

# Caso pratico

- 0116:
  - Regolaz.  $183.344 * 12,45/1000 = 2.282,63 * 1\% = 22,83 \rightarrow 2.305,46 - 4.719,09 = - 2.413,63$
  - Rata  $183.344 * 12,45/1000 = 2.282,63 * 1\% = 22,83 \rightarrow 2.305,46$
- 0722:
  - Regolaz.  $25.799 * 4/1000 = 103,19 * 1\% = 1,03 \rightarrow 104,22 - 87,05 = 17,17$
  - Rata  $25.799 * 4/1000 = 103,19 * 1\% = 1,03 \rightarrow 104,22$
  - TOTALE 13,22

# Autoliquidazione

## Sanzioni:

- La violazione dell'obbligo di comunicare all'Inail l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo è punita con la sanzione amministrativa di 770 euro (o in misura ridotta di 250 euro e in misura minima di 125 euro). Nel caso in cui la mancata o ritardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.



*Arrivederci al prossimo incontro*

*VideoLavoro del 13 febbraio 2020*

*La CU 2020: novità normative e casi pratici*

*A cura di Alberto Bortoletto*

*R*